

OGM: il danno all'immagine subito dall'agricoltore per effetto del divieto regionale di coltivazione contrario al diritto dell'Unione europea non sussiste *in re ipsa* e deve essere specificamente allegato e provato

Cass. Sez. III Civ. 28 aprile 2026, n. 11457 - Rubino, pres.; Rossi, est. - Fi.Gi. (avv. Martorana) c. Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Iuri e Croppo). (*Conferma App. Trieste 5 maggio 2023*)

Agricoltura e foreste - OGM (organismi geneticamente modificati) - Mais MON 810 - Divieto di coltivazione - Legge regionale - Violazione del diritto dell'Unione europea - Responsabilità della pubblica amministrazione - Risarcimento del danno - Danno all'immagine - Danno non patrimoniale - Danno *in re ipsa* - Danno-conseguenza - Onere della prova - Domanda nuova in cassazione.

(*Omissis*)

FATTO

1. Fi.Gi. domandò giudizialmente la condanna della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al risarcimento dei danni a lui provocati da provvedimenti regionali contrari alla disciplina europea in materia di coltivazione di vegetali geneticamente modificati.

1.1. Più specificamente, rappresentò, a suffragio dell'azione:

(i) di coltivare, quale titolare dell'azienda agricola "In trois", mais e cereali su fondi rustici, ubicati nelle provincie di Udine e di Pordenone e di aver provato, sin dal 2010, la coltivazione di mais ogm (Mom 810), varietà iscritta nel catalogo comune europeo;

(ii) di essere stato ostacolato, nell'intento, dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dapprima con la L.r. n. 5/2011 (statuente il divieto di semina di OGM nel territorio regionale), tuttavia non attuata con atti regolamentari e, di seguito, con la L.r. n. 5/2014, adottata nonostante una interlocuzione del ricorrente con gli organi del governo regionale, che introdusse un divieto provvisorio di semina di piante ogm;

(iii) in virtù della legge regionale da ultimo citata, la Regione aveva, nel giugno 2014, emesso ordinanze ingiunzioni in danno del ricorrente con cui veniva intimata la rimozione delle coltivazioni di mais ogm (Mom 810) impiantate presso alcuni fondi rustici: ordinanze, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'Unione europea e, pertanto, annullate, a seguito di impugnativa promossa dal ricorrente in sede giurisdizionale amministrativa, dal Consiglio di Stato;

(iv) nel frattempo, per la semina del mais ogm effettuata nell'anno 2010, era stato imputato in procedimento penale, poi concluso nel luglio 2013 con sentenza del Tribunale di Pordenone di proscioglimento perché il fatto non costituiva reato.

1.2. Sulla base di queste circostanze (in specie, dell'approvazione e dell'attuazione della L.r. n. 5/2014), preso atto della liquidazione del danno patrimoniale per la distruzione del mais impiantato già operata dal Consiglio di Stato, instò per l'accertamento e la liquidazione:

(a) del danno non patrimoniale "correlato allo stress ed al senso di frustrazione subito dalla condotta assunta dalle Regione";

(b) del danno all'immagine "per esser stato considerato per diversi anni un fuorilegge";

(c) del danno patrimoniale "correlato agli esborsi subiti per la difesa legale nei vari procedimenti amministrativi incardinati al fine di vedere riconosciuto il suo diritto di seminare mais ogm".

2. Nell'attiva resistenza dell'ente regionale, l'azione è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito.

3. Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, ricorre per cassazione Fi.Gi., per due motivi.

Resiste, con controricorso, la Regione Friuli Venezia Giulia.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

DIRITTO

1. Il primo motivo, per violazione degli art. 2043 e 2697 cod. civ. "nonché della direttiva 2001/18/CE e della direttiva 2002/53/CE e quindi degli artt. 34, 35 e 36 T.F.U.E.", censura la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria per mancanza di prova di un danno all'immagine.

Sul punto, premesso che "l'azione del Consiglio regionale assurge sicuramente a fatto illecito ex art. 2043 cod. civ.", assume che la giurisprudenza della C.G.U.E. (è richiamata, con ampi stralci, la sentenza C-46/93 del 5 marzo 1996) "non parla né richiede oneri probatori in capo al danneggiato, bastando la perpetrata violazione a dover risarcire il danno:... il giudice nazionale, qualora gli venisse richiesto di risarcire i danni derivanti dal mancato rispetto del diritto comunitario



da parte di un organo legislativo, deve tenere in considerazione solo la manifesta e grave violazione" di tale diritto. Nel caso di specie - conclude - "i danni all'immagine del Fi.Gi. sono la diretta conseguenza della violazione grave e manifesta delle normative europee compiuta da Consiglio regionale e la Regione FVG deve ristorare i danni".

1.1. Il motivo non merita accoglimento.

La reiezione della pretesa risarcitoria per danno all'immagine è stata così motivata nella sentenza gravata: "quanto poi all'esecuzione coattiva di un provvedimento amministrativo fondato su una norma di legge regionale, non è dato capire quale sia la condotta illecita cui consegue direttamente il pregiudizio al proprio diritto all'immagine... difatti il provvedimento ex se non può configurare un atto illecito lesivo dell'immagine in difetto di pubblicità data alla sua attuazione coattiva".

In breve, la Corte territoriale ha rilevato la mancata dimostrazione di un contegno lesivo dell'immagine dell'attore, contegno che individua nella divulgazione o diffusione del provvedimento illegittimo.

Per contrastare l'argomentazione, il ricorrente sostiene, in sintesi, che il lamentato danno all'immagine sia in re ipsa conseguente alla violazione della normativa europea commessa dall'ente convenuto.

La tesi è destituita di giuridico fondamento.

Il danno all'immagine rappresenta species del più ampio genus del danno non patrimoniale: esso costituisce un danno-conseguenza, il cui accertamento postula l'applicazione del criterio causale fondato sulla relazione, scandita dagli artt. 1223e 2056 cod. civ., "condotta materiale - evento lesivo - conseguenza dannosa".

Il danno all'immagine, dunque, non può mai reputarsi sussistente in re ipsa ma deve essere specificamente allegato e provato da chi ne domanda il ristoro, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base non a valutazioni astratte bensì al concreto pregiudizio patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (in tal senso, l'orientamento consolidato di nomofilachia: ex aliis, Cass. 10/07/2023, n. 19551; Cass. 06/12/2018, n. 31537; Cass. 28/03/2018, n. 7594; Cass. 26/10/2017, n. 25420; Cass. 31/03/2021, n. 8861).

Principi correttamente applicati dall'impugnata sentenza.

2. Con il secondo motivo, per violazione degli art. 2043e 2697, 1226e 2056 cod. civ. "nonché della direttiva 2001/18/CE e della direttiva 2002/53/CE e quindi degli artt. 34, 35 e 36 T.F.U.E.", parte ricorrente ribadisce che "secondo la C.G.U.E. qualora vi sia violazione grave e manifesta del diritto europeo sussiste l'obbligo di risarcimento del danno da parte dell'organo legislativo che lo ha commesso e ciò indipendentemente dalla prova del danno subito".

Sulla base di tale premessa, richiede il ristoro delle spese postali di spedizione sopportate per l'invio di missive di interlocuzione con i Consiglieri della Regione Friuli e con gli organismi europei (esborsi quantificati nel ricorso per cassazione in Euro 907,30) nonché di un compenso "per l'impegno intellettuale profuso per la redazione di tali missive", stimato (sempre nell'atto di adizione di questa Corte) in Euro 2.000, quale attività stragiudiziale di un agronomo: in definitiva, un danno "effettivamente subito ovvero liquidabile in via equitativa" di Euro 2.907,30, "somma che si arrotonda in Euro 10.000".

2.1. Il motivo è inammissibile.

Esso, invero, non esprime critica (tampoco puntuale e specifica, come prescritto dall'art. 366 cod. proc. civ.) alla ratio decidendi posta a fondamento della gravata decisione, bensì si risolve nel formulare domanda di risarcimento di un pregiudizio diverso, per natura e tipologia, da quello richiesto ai (e negato dai) giudici di merito, ai quali (come riferito in narrativa) l'odierno ricorrente aveva prospettato di aver subito un danno "correlato allo stress ed al senso di frustrazione subito dalla condotta assunta dalle Regione" e un danno patrimoniale "correlato agli esborsi subiti per la difesa legale nei vari procedimenti amministrativi incardinati al fine di vedere riconosciuto il suo diritto di seminare mais ogm".

Questione dunque nuova, proposta per la prima volta in sede di legittimità: come tale inammissibile.

3. Il ricorso è rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

5. Atteso l'esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

(Omissis)